



Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 maggio 2018¹,
decreta:

I

La legge del 22 dicembre 1916² sulle forze idriche è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 76 e 81 della Costituzione federale³,

Art. 7

3. Per corsi
d'acqua interna-
zionali

¹ Per l'utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d'acqua che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento:

- a. conferire i diritti di utilizzazione;
- b. autorizzare l'utilizzazione delle forze idriche di tali corsi d'acqua da parte dell'avente diritto stesso;
- c. conformemente al diritto cantonale, determinare, al momento del conferimento del diritto di utilizzazione, quali sono le prestazioni da fornire e le condizioni da osservare;
- d. decidere in merito all'approvazione dei piani necessari per la costruzione o la modifica di impianti e rilasciare quindi le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale;
- e. ordinare misure di risanamento e misure concernenti l'esercizio; il Dipartimento può autorizzare il Cantone a ordinare le misure necessarie.

¹ FF 2018 2877

² RS 721.80

³ RS 101

² Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali per disciplinare gli ambiti di cui al capoverso 1.

³ Le autorità competenti decidono coinvolgendo gli enti pubblici che hanno il diritto di disporre delle acque e i Cantoni.

Art. 49 cpv. 1, 1^{bis} e 2, primo periodo

¹ Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2024. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3–5.

^{1bis} Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.

² *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 50a

^{bis} Riduzione in caso di concessione di contributi d'investimento

¹ Agli impianti idroelettrici per i quali è versato un contributo d'investimento conformemente all'articolo 26 della legge federale del 30 settembre 2016⁴ sull'energia (LEne) si applicano le riduzioni seguenti:

- a. per un impianto nuovo (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne) non possono essere riscossi canoni sull'intera potenza lorda durante il periodo autorizzato per la costruzione e durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio;
- b. in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti esistenti (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne) non possono essere riscossi canoni annui sulla potenza lorda supplementare durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio dell'impianto ampliato o rinnovato.

² Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all'articolo 49 capoverso 2.

Art. 51, titolo marginale e cpv. 1

c. Calcolo del canone massimo consentito

¹ La potenza lorda determinante per il calcolo del canone annuo è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata con i salti e i deflussi utili.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

